

Emendamenti al PDL 1377

Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge regionale 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro).

Relazione


La presente proposta di legge modifica l'Art. 14 della lr n. 11/1999 e sostituisce il testo dell'art. 49 bis introdotto dalla Legge n. 26/2019 ed introduce l'art. 49 ter.

Con il nuovo art. 14 si inserisce la categoria dei Marina resort, il nuovo testo dell'art. 49 bis si intende rinviare la definizione dei requisiti di classificazione ad un Regolamento della Giunta regionale, specificando le modalità di classificazione delle nuove strutture. La norma inoltre specifica le competenze per le funzioni di vigilanza, verifica, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative.

Con l'art. 49 ter si introduce la possibilità di un adeguamento graduale alla nuova normativa sulla classificazione per gli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore della PDL.

La presente proposta non comporta variazioni finanziarie.

Il Proponente
Ruggiero Mennea



Emendamento n. 1


Alla PDL 1377/A prima dell'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 01 Marina Resort

1. Al comma 1 dell'Art. 14 della lr n. 11/1999, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"c) Marina Resort."
2. Dopo l'art. 38 aggiungere il seguente:

"Art. 38 bis (Marina resort)

Sono "Marina resort", ai sensi dell'art. 32 del d.l. 133/2014, convertito dalla legge 164/2014, gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano."


Ruggiero Mennea

Emendamento n. 2 al PDL 1377

La lettera b del comma 1 dell'art. 1 è sostituito dal seguente testo dell'art. 49 bis:

Art. 49 bis (Classificazione)

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti ed ai servizi offerti, con un sistema che va da una a cinque stelle.
2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività; ha validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenente il sistema di classificazione.
3. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
4. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.
5. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, è definito un sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale. Qualora la Giunta regionale non dovesse provvedere nei termini previsti, si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente.
6. Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste dall'articolo 10 della presente legge.

7. Fatte salve le norme statali vigenti in materia, le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo X, tra cui quelle inerenti la classificazione, sono esercitate dai comuni territorialmente competenti.



Ruggiero Mennea

Emendamento n. 3

La lettera c del comma 1 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

Art. 49 ter
(Norma transitoria)

1. Al fine di introdurre con gradualità l'obbligo di classificazione delle strutture balneari esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma, tenuto anche conto delle complessità contingenti che gravano sul settore, i titolari degli stabilimenti balneari avranno la facoltà di presentare la dichiarazione di classificazione nel primo anno di entrata in vigore del regolamento contenente il sistema di classificazione.
2. La classificazione diverrà pertanto obbligatoria a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenente il sistema di classificazione.
3. E' abrogato l'art. 6 della L.R. 5/7/2019 n. 26.


Ruggiero Mennea